



**Corte dei Conti**  
**Sezione regionale di controllo per la Basilicata**  
**Potenza**

**Deliberazione n. 61/2013/PAR**

Parere n. 6/2013

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata composta dai Magistrati:

Presidente di Sezione	dott. Ciro VALENTINO	Presidente
Consigliere	dott. Rocco LOTITO	Componente
Referendario	dott. Donato LUCIANO	Componente-relatore

nell'adunanza del 28 marzo 2013;

**Visto** l'art.100 della Costituzione;

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

**Visto** l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

**Vista** la deliberazione n.14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visti** gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nell'adunanza del 27 aprile 2004;

**Viste** le modificazioni e integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione 9/SEZAUT/2009/INPR nell'adunanza del 4 giugno 2009;

**Visto** l'art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

**Vista** la nota del Presidente della Corte dei conti del 28 settembre 2009;

**Vista** la deliberazione n. 8/CONTR/10 del 26 marzo 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

**Vista** la deliberazione n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, depositata il 17 novembre 2010;

**Vista** la richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 inoltrata dal Sindaco del Comune di Barile (PZ);

**Vista** l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 23 del 28 marzo 2013, con la quale è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione per l'odierna seduta e con la quale è stato anche nominato il Magistrato relatore;

**Udito** nella camera di consiglio il Magistrato relatore dott. Donato LUCIANO;

#### **Premesso in fatto**

Con richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Sindaco del Comune di Barile (PZ), dopo aver, tra l'altro, esposto:

- che *"...l'art. 6 comma 12 della legge 122/2010 ... prevede che nei confronti del personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 non trova più applicazione la normativa che dava diritto al personale che si reca in missione con l'utilizzo del mezzo proprio alla corresponsione di un'indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo oltre il rimborso dei pedaggi autostradali (art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417)".*
- che *" ... sussistono tuttora difficoltà per individuare l'ambito applicativo della surriferita disposizione ed, in particolare, se la disapplicazione recata dal comma 12, coinvolga anche il rimborso delle spese di accesso agli uffici dell'Ente titolare dalla ordinaria sede di servizio, nel caso di personale utilizzato a tempo parziale di altra amministrazione e dei servizi in convenzione, secondo la disciplina dell'art. 14 del CCNL di comparto 22/01/2004 e del comma 557 dell'art. 1 della legge 311/04".*

ha chiesto di conoscere l'avviso di questa Sezione regionale di controllo in ordine alla possibilità di prevedere *"una forma di ristoro delle spese sostenute dal personale regolarmente autorizzato all'uso del mezzo proprio per raggiungere la sede dell'ente utilizzatore mediante "una indennità chilometrica"*

*pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, in analogia ad un'altra fattispecie relativa al segretario comunale titolare di sede convenzionata già esaminata dalla Corte dei Conti".*

### **Considerato in diritto**

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che *"le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica"*.

Secondo la stessa disposizione *"...analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane"*.

Con deliberazione approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha adottato indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, soffermandosi, in particolare, sui soggetti legittimati alla richiesta e sull'ambito oggettivo della funzione.

Con successiva deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR, approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009, la medesima Sezione ha apportato modifiche ed integrazioni agli indirizzi e criteri generali per l'esercizio della predetta attività consultiva prestando particolare attenzione alle esigenze di uniformità di indirizzo e al procedimento per l'esercizio della funzione.

Con nota del 28 settembre 2009 e al fine di assicurare la nomofilachia delle funzioni di controllo, il Presidente della Corte dei conti ha, quindi, fornito ulteriori indicazioni procedurali necessarie a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Ulteriori indicazioni sulla procedura di rimessione alle Sezioni riunite delle questioni di massima e di quelle relative a contrasti interpretativi fra le Sezioni regionali sono state fornite con deliberazioni 8/CONTR/10 e 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo.

### **Ammissibilità della richiesta**

Occorre preliminarmente verificare la sussistenza congiunta del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame.

- Requisito soggettivo:

I pareri possono esser richiesti dalle Regioni e *"...di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito"* dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane.

La previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare, a regime, un sistema di filtro onde limitare le richieste dei predetti enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare direttamente tali istanze.

Pertanto, la mancata istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dall'art. 123 della Costituzione, non può considerarsi motivo ostativo alla richiesta diretta da parte degli enti tassativamente indicati, a condizione che l'istanza provenga dai massimi organi rappresentativi (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale e comunale).

La richiesta del parere in esame è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proviene dal Comune di Barile ed è stata formalizzata dal suo Sindaco.

- Ambito oggettivo

I pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, attengono alla *"materia di contabilità pubblica"*. Tale nozione comprende, oltre alle questioni tradizionalmente riconducibili al concetto di contabilità pubblica (sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici) anche i *«quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica (...) contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziari dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio»* (SS.RR., Deliberazione 17 novembre 2010, n.54).

Va ricordato in ogni caso che, come già precisato in numerose delibere di questa Sezione, l'attività consultiva della Corte dei conti può riguardare esclusivamente questioni giuridiche di carattere generale e astratto.

Sono da ritenersi inammissibili, pertanto, richieste di pareri che comportino valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbero un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'Ente, con un

coinvolgimento della Magistratura contabile nell'amministrazione attiva certamente incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità (posta anche nell'interesse delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità.

La funzione consultiva, inoltre, non può svolgersi in ordine a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi che possano interferire con altre funzioni intestate alla Corte dei conti o ad altre magistrature.

Ciò premesso, la Sezione ritiene che la richiesta di parere in esame è ammissibile anche sul piano oggettivo in quanto attiene al sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e contabile dell'ente.

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva, la Sezione ritiene che la richiesta di parere in esame: i) non risulta interferire con altre funzioni intestate alla Corte dei conti o ad altre magistrature; ii) presenta il carattere della generalità e dell'astrattezza nei limiti in cui, dall'esame della fattispecie concreta, potranno essere indicati principi interpretativi di carattere generale utilizzabili anche da parte di altri enti qualora insorgesse la medesima questione interpretativa.

Alla luce delle considerazioni che precedono il parere è ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

## **Merito**

1. Appare opportuno procedere, preliminarmente, ad una sintetica e diacronica ricostruzione del quadro normativo che disciplina l'istituto dell'autorizzazione all'uso del mezzo proprio di trasporto da parte dei dipendenti pubblici.

L'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante *"Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali"*, prevede, ai commi 1 e 3, due differenti ambiti di operatività dell'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio di trasporto da parte dei dipendenti pubblici.

Il comma 1 dispone, infatti, che *"Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di lire 43 a chilometro quale*

*rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea*". Tale comma, dunque, riguarda il personale assegnato allo svolgimento delle funzioni ispettive che abbia frequente necessità di recarsi in località diverse dalla sede di servizio ma comprese nella circoscrizione territoriale di competenza dell'ufficio di appartenenza (e comunque non oltre i limiti di quella provinciale). In tal caso l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato purché *"...risulti più conveniente dei normali servizi di linea"*, pur esistenti e compatibili, in termini di orario, con lo svolgimento della missione.

Il comma 3, invece, prevede che *"Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente l'uso di un proprio mezzo di trasporto"*.

Tale comma, quindi, è rivolto, più genericamente, al personale che debba recarsi, per ragioni d'ufficio, in località diverse dalla sede di servizio ma comprese nella circoscrizione territoriale di competenza dell'ufficio di appartenenza, nei casi in cui *"...l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto"*.

**1.1** Successivamente, l'art. 8, della legge 26 luglio 1978, n. 417, recante *"Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali"* ha raggugliato la misura dell'indennità chilometrica di cui all'art. 15, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, *"... ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo"* prevedendo, al contempo, il rimborso della spesa eventualmente sostenuta per pedaggio autostradale.

L'art. 9 della medesima legge ha, altresì, previsto che *"quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale"*.

**1.2** Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *"Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è intervenuto sul descritto assetto normativo con l'art. 6 rubricato *"Riduzione dei costi degli apparati amministrativi"*. Tale norma, al comma 12, primo periodo, prevede che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare, salvo eccezioni, spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. L'ultimo periodo del citato comma 12 dispone che *"... a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"*.

**1.3** In virtù di detta norma, dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010) non sono più applicabili al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, né l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), né l'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che disciplina l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo) nonché il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale, né le relative disposizioni di attuazione, e cessano di avere efficacia le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

L'area di disapplicazione delle norme, tuttavia, non si estende all'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

L'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 29, comma 15, della legge 30 dicembre 2010, precisa, inoltre, che *"il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati"*.

**2.** Così ricostruito il quadro normativo che disciplina l'istituto dell'autorizzazione all'uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti pubblici, nel merito è utile premettere che l'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 è norma applicabile alle *"...amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1*

della legge 31 dicembre 2009, n. 196". Quindi, sebbene le disposizioni dichiarate non più efficaci (art. 15, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e art. 8, della legge 26 luglio 1978, n. 417) siano contenute nell'ambito di leggi applicabili nei confronti dei dipendenti in servizio presso amministrazioni statali, non si possono nutrire dubbi in merito alla circostanza che l'inserimento degli enti locali all'interno dell'elenco delle pubbliche amministrazioni censite dall'ISTAT, determini l'interesse degli stessi all'esatta interpretazione della disposizione (Cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo, Deliberazione n. 8/CONTR/2011).

**3.** La formulazione letterale dell'art 6, comma 12, del decreto legge 78/2010 ha comportato da subito l'emersione di problemi interpretativi, in particolare per ciò che attiene all'estensione della norma alle Regioni e agli Enti locali, dando luogo a letture talvolta contrastanti che solo di recente hanno trovato una composizione grazie all'intervento ermeneutico del Giudice delle leggi (da ultimo con sentenza n. 139 del 23 maggio 2012).

La Corte Costituzionale ha, infatti, evidenziato che la portata precettiva della disposizione in esame si atteggia in modo diverso quando destinatario della stessa sia un ente territoriale diverso dallo Stato e, in particolare, un ente locale.

**3.1** L'art. 6, comma 20, stabilisce che *"le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica"* (primo periodo) e prevede incentivi statali a favore delle Regioni che volontariamente si adeguino alle disposizioni dell'art. 6, affidandone la disciplina a un decreto ministeriale non regolamentare, emanato a seguito di consultazione della Conferenza Stato-Regioni (quarto periodo).

Il Giudice delle leggi ha precisato che il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente *"imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti"* (da ultimo, Corte Costituzionale, sentenza n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un *"limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa"*



(sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni *“a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale”* (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall'auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009).

**3.2** La disciplina dettata dall'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 – come chiarito dalla Corte Costituzionale con la richiamata sentenza n. 182 del 2011 – soddisfa la suddetta condizione. Tali disposizioni, infatti, prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Questa possibilità, come detto, è espressamente prevista dal comma 20 dell'art. 6, che precisa che le disposizioni di tale articolo *“non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica”*.

Tale previsione di inapplicabilità diretta, secondo l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 139/2012, *“va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”*. In tal senso va interpretato anche il comma 12, ultimo periodo, dell'art. 6, secondo cui *“[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”*.

**3.3** Secondo la citata sentenza n. 139/2012 della Corte Costituzionale, *“si deve ... verificare se da ciascuna previsione dell'art. 6 si possano desumere «principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011)”* e, in tal senso, anche il comma 12, ultimo periodo,

va ricondotto al principio generale di coordinamento della spesa di cui l'art. 6 nel suo complesso è espressione. In base a tale canone interpretativo, l'ultimo periodo del comma 12 vincola le Regioni, ma anche gli Enti locali, solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che essi devono conseguire. Qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Regioni e le autonomie locali sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate nell'art. 6. (Cfr. deliberazione 39/2013/PAR di questa Sezione).

**4** Questa Sezione di controllo si è già espressa con deliberazioni 74/2012/PAR e 89/2012/PAR su quali possono essere le particolari modalità applicative mediante le quali l'ente locale può adeguare il proprio ordinamento ai principi di riduzione della spesa previsti dalla normativa nazionale, assicurando nel contempo il raggiungimento delle finalità perseguite dalle norme. A tal fine, in quella sede (che riguardava in particolare l'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2012), si è ritenuto, rinviando alla deliberazione n. 11/CONTR/2012 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte, di riconoscere agli enti locali uno spazio di autonomia nell'adeguamento tale da consentire il soddisfacimento delle esigenze particolari senza stravolgere l'obiettivo perseguito dal legislatore.

In sostanza si è ritenuta necessaria l'intermediazione di un atto regolamentare, espressione della potestà normativa dell'ente, per disciplinare la materia in coerenza con i principi stabiliti dalla norma di coordinamento finanziario.

Il Collegio ritiene che tale ricostruzione possa essere confermata anche in questa sede consentendo agli enti locali, con un atto espressione della potestà regolamentare, di adattare il vincolo imposto dall'art. 6, comma 12, ultimo periodo, considerato che lo stesso concorre a determinare il tetto dei risparmi di spesa che essi devono conseguire ai sensi del comma 12, primo periodo.

Qualora, dunque, esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, gli enti locali potrebbero rimodulare con atto regolamentare il disposto dell'art. 6, comma 12, ultimo periodo, purché nel rispetto del tetto di spesa previsto dal primo periodo del comma 12.

Pertanto, il tetto alle spese per missioni pari al 50 per cento di quelle sostenute nell'anno 2009 non costituisce un vincolo incondizionato neppure per

le amministrazioni statali, considerata la possibilità del suo superamento previa adozione di un motivato provvedimento da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione, seppure in casi eccezionali.

**P.Q.M.**

Nelle considerazioni esposte è il parere della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Basilicata.

**DISPONE**

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente e al Presidente del coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 28 marzo 2013.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE  
Dott. Ciro VALENTINO

I COMPONENTI

Dott. Rocco LOTITO

Dott. Donato LUCIANO - relatore

Depositata in Segreteria il 29 marzo 2013  
II FUNZIONARIO  
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO  
dott. Giovanni CAPPIELLO

## MASSIMA

Parere richiesto dal Comune di Barile. Interpretazione dell'art. 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'art 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che prevede l'inapplicabilità al personale contrattualizzato delle disposizioni che prevedono il rimborso dell'indennità chilometrica al dipendente autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio e il rimborso delle spese autostradali, nonché la cessazione dell'efficacia di analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi, opera solo come disposizione di principio per le Regioni e gli Enti locali, concorrendo a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che essi devono conseguire. Qualora, dunque, esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, gli enti locali potrebbero rimodulare con atto regolamentare il disposto dell'art. 6, comma 12, ultimo periodo, purché nel rispetto del tetto di spesa, pari al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, previsto dal primo periodo del comma 12. Peraltro, tale tetto di spesa non costituisce un vincolo incondizionato neppure per le amministrazioni statali, considerata la possibilità del suo superamento previa adozione di un motivato provvedimento da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione, seppure in casi eccezionali.